

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1102 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2016

recante approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 4133]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tutti gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i loro programmi nazionali triennali per la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per le campagne apicole 2017, 2018 e 2019.
- (2) I 28 programmi soddisfano gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e contengono le informazioni richieste dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Il contributo dell'Unione a ciascun programma nazionale deve essere deciso conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati i programmi nazionali per la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per le campagne apicole 2017, 2018 e 2019 presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

Articolo 2

Il contributo dell'Unione ai programmi nazionali di cui all'articolo 1 è limitato agli importi massimi, fissati in allegato, per le campagne apicole 2017, 2018 e 2019.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione, dell'11 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 3).

